

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO OBBLIGATORIO RELATIVO AGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 18.04.2016 N.50 ⁽¹⁾

Articolo 1 Definizioni, principi e ambito di applicazione

1. Definizioni: "**Codice**" è il D.Lgs 18.04.2016 n.50; "**RUP**" è il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs 18.04.2016 n.50; "**Direttore dell'Esecuzione**" è il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi e/o di forniture, quando espressamente nominato ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo; "**Fondo**" è il fondo obbligatorio di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016 n.50, relativo ad ogni singolo contratto; "**Incentivo**" è la parte del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016 n.50 erogabile agli aventi diritto; "**Ente**" è il Comune di Massa e Cozzile; "**Base di gara**" è l'importo posto a base della procedura di selezione del contraente sul quale gli operatori economici presentano l'offerta.
2. Il presente Regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata – cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni –, disciplina la costituzione del Fondo, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli Incentivi ivi previsti.
Il Fondo è destinato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente esclusivamente per le attività previste dall'articolo 113, comma 2, del Codice.:
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della L. 28.01.2016 n.11, le attività concernenti le progettazioni definite dagli articoli 23 e 24 del Codice non sono oggetto degli Incentivi di cui al presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, è escluso dalla ripartizione degli Incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Restano in ogni caso esclusi dagli Incentivi le attività relative:
 - a) ai contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'articolo 17 e 17-bis del Codice ⁽²⁾;
 - b) agli appalti di lavori, di importo superiore ad 1.000.000 di Euro, sovvenzionati dall'Ente in misura superiore al 50%, quando tali appalti comportino una delle attività indicate alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2, comma 2, del Codice, e pertanto:
 - 1) nel caso di appalti che comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (lettera a);
 - 2) nel caso di appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice sovvenzionati direttamente dall'Ente in misura superiore al 50% allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, del Codice (lettera b);
 - 3) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'Ente (lettera d);
 - 4) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del titolo abilitativo, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (lettera e).
 - c) ad appalti di servizi e/o forniture quando non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
5. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al Fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Codice.
6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto definito ai sensi dell'articolo 3 del Codice "funzionale" (lettera qq), o "prestazionale" (lettera gggg).
7. Le somme da destinare agli Incentivi sono corrisposte sulla base delle attività effettivamente svolte dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori che ai servizi e/o alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

8. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori sono inclusi anche quei dipendenti dell'Ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica o alla liquidazione delle somme e delle spese).

Articolo 2 **Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo è costituito applicando l'aliquota percentuale del due per cento (2%) all'importo posto a base di gara degli appalti di lavori - anche di manutenzione straordinaria -, servizi e forniture ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche indicate nel presente Regolamento, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice; tale aliquota è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla Legge nonché la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Ente.
2. Nel Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 1 nella misura dell'ottanta per cento (80%).
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice, il restante venti per cento (20%) del Fondo sarà destinato – ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti Europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata –, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso l'Ente le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della L. 24.06.1997 n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Le modifiche dei contratti di appalto di cui all'articolo 106, comma 1, del Codice, contribuiscono a rideterminare il Fondo, sempre che tali varianti comportino maggiori spese rispetto alla somma originariamente posta a base di gara; il nuovo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza e/o approva la variante. Il presente comma non si applica quando la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo.
6. Indipendentemente dall'importo dei lavori l'incentivo compete per quelli che costituiscono investimenti ai sensi della normativa vigente previa attestazione del responsabile del Settore competente che certifica che i lavori da realizzare o i beni da acquistare rientrano tra quelli previsti dall'articolo 3, comma 18, della L. 24.12.2003 n.350 ⁽³⁾ e s.m.

Articolo 3 **Funzioni incentivate**

1. L'incentivo è ripartito tra i soggetti che abbiano svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione delle procedure e controllo di quelle di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) RUP;
 - e) direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione nel caso di contratti di servizi e/o forniture quando sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;
 - a) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;

- f) verifica di conformità nel caso di contratti di servizi e/o forniture quando sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;
 - g) collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
 - h) collaboratori a vario titolo.
2. Le funzioni incentivate sono assegnate dal Responsabile del Settore competente, sulla base dei principi e disposizioni stabiliti dal Codice, ai dipendenti appartenenti al Settore tenuto conto dell'esperienza, della professionalità e, ove possibile, secondo il principio della rotazione, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
 3. Con provvedimento motivato, sentito il RUP, il Responsabile del Settore competente può modificare o revocare in ogni momento la funzione assegnata; con il medesimo atto viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Articolo 4

Criteria di ripartizione del Fondo e dell'Incentivo nel caso di lavori

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn) del Codice e compresi i lavori di manutenzione straordinaria, il Fondo è determinate in percentuale sull'importo posto a base di gara, nella misura che segue:

IMPORTI DEI LAVORI	PERCENTUALE
Fino ad Euro 500.000	2,00%
Da Euro 500.001 ad Euro 1.000.000	1,80%
Da Euro 1.000.001	1,50%

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del Fondo costituito ai sensi del comma precedente è ripartito per attività e funzioni in base alle aliquote di seguito indicate:

Descrizione delle funzioni	Massima percentuale
RUP	Fino al 50%
Programmazione della spesa	Fino al 25%
Validazione preventiva dei progetti	Fino al 25%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione	Fino al 25%
Direzione dei lavori	Fino al 25%
Collaudi e verifiche	Fino al 25%
Collaboratori	Fino al 25%

3. Le percentuali sono modulate secondo gli apporti individuali dei singoli soggetti incentivati in modo da liquidare l'importo complessivo dell'Incentivo, e sono comunicate alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
4. Nel caso di medesime funzioni espletate da più soggetti individuati l'Incentivo è ripartito in parti uguali tra tali i soggetti.

Articolo 5

Criteria di ripartizione del Fondo e dell'Incentivo nel caso di forniture e servizi

1. Nel caso di appalti per "servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'articolo 3, del Codice, il Fondo è determinate in percentuale sull'importo posto a base di gara, nella misura che segue:

IMPORTI DELLE FORNITURE DI BENI E/O DEI SERVIZI	PERCENTUALE
Fino ad Euro 150.000	2,00%

Da Euro 150.001 a 500.000	1,80%
Da Euro 500.001	1,50%

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del Fondo costituito ai sensi del comma precedente è ripartito per attività e funzioni in base alle aliquote di seguito indicate:

Descrizione delle funzioni	Massima percentuale
RUP	Fino al 50%
Programmazione della spesa	Fino al 25%
Validazione preventiva dei progetti	Fino al 25%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione	Fino al 25%
Direzione dell'esecuzione	Fino al 25%
Collaudi e verifiche	Fino al 25%
Collaboratori	Fino al 25%

5. Le percentuali sono modulate secondo gli apporti individuali dei singoli soggetti incentivati in modo da liquidare l'importo complessivo dell'Incentivo, e sono comunicate alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
6. Nel caso di medesime funzioni espletate da più soggetti individuati l'Incentivo è ripartito in parti uguali tra tali i soggetti.

Articolo 6 Diniego o riduzione dell'incentivo

1. In caso di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti oggetto dell'Incentivo, quando ciò fosse imputabile al soggetto incentivato, l'importo dell'Incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente. In tali casi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento (1%) sull'importo complessivo spettante quale Incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto (30%); quando si determini una riduzione dell'incentivo superiore a tale soglia, il Responsabile del Settore competente può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
2. La proroga dei tempi di esecuzione del contratto di appalto non è motivo per applicare la penale prevista dal presente articolo.

Articolo 7 Modalità di liquidazione

1. Di norma l'Incentivo è liquidato come segue:
- a) per le attività di incaricato della programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara: in misura pari al cento per cento (100%) a conclusione della procedura di scelta del contraente;
 - b) per le funzioni di RUP e di collaborazione: in misura pari al quaranta per cento (40%) a conclusione della procedura di scelta del contraente; un ulteriore quaranta per cento (40%) alla conclusione del contratto; in misura pari al venti per cento (20%) a saldo, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, ovvero una volta effettuato il collaudo o la verifica della corretta esecuzione della fornitura o servizio;
 - c) per le funzioni di direttore dei lavori o di direzione dell'esecuzione: nella misura del quaranta per cento (40%) all'inizio di esecuzione del contratto; un ulteriore quaranta per cento (40%) durante l'esecuzione del contratto; in misura pari al venti per cento (20%) a saldo, dopo la fine dei lavori e/o cessazione del servizio o espletamento della fornitura;
 - d) per le funzioni di collaudo: in misura pari al cento per cento (100%) a conclusione della relativa procedura;
 - e) in tutti gli altri casi: al termine dell'espletamento della funzione incentivata.

In caso di appalti pluriennali il Responsabile del Settore competente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua in proporzione dell'incentivo.

2. Qualora l'esecuzione del contratto, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili ai soggetti incentivati, l'Incentivo sarà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti interessati.
4. Le parti dell'Incentivo relative a specifiche attività non svolte – in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'Ente, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma –, confluiscono nel Fondo che viene pertanto rideterminato.
5. Per lo svolgimento delle funzioni incentivate non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma a 2, del Codice, gli oneri derivanti dal presente Regolamento – così come quelli aventi la medesima natura e precedentemente disposti dal D.Lgs 18.04.2006 n.163 –, faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli contatti di lavori, servizi e/o forniture e pertanto non sono finanziati dal fondo relativo alla contrattazione decentrata e non rientrano nella spesa per il personale soggetta ai limiti di Legge.

⁽¹⁾ **D.Lgs 18.04.2016 n.50** (testo vigente al momento di approvazione del presente Regolamento)

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
- 5-bis Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

⁽²⁾ **D.Lgs 18.04.2016 n.50** (testo vigente al momento di approvazione del presente Regolamento)

Articolo 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
 - a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
 - c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31, e successive modificazioni;
 - 1.2) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31, e successive modificazioni;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - g) concernenti i contratti di lavoro;
 - h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
 - i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
 - j) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 17-bis. (Altri appalti esclusi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448.

⁽³⁾ **L. 24.12.2003 n.350**

Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n.109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.